NUOVO ORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO

Art. 8

Statuto dell'Ente

Lo statuto dell'Ente e' deliberato dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla sua costituzione ed e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo e con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio di Stato.

Versione in vigore dal 3 dicembre 1981, non più in vigore dal 3 novembre 1990 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo
Estremi	Legge 14 novembre 1981, n. 648
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-ordinamento-dell-ente-nazionale-italiano-per-il-turismo/art-8-statuto-dell-ente/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it